

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott. Mauro Benvenuti
Dott.ssa Anna Marino
Dott.ssa Carlotta Zamai
Dott.ssa Giulia Casarin

Treviso, 16 Febbraio 2026

Circolare n. 3/2026

Oggetto: le principali prossime scadenze

1) Tassa annuale Concessione Governativa

Scade il **16 marzo 2026** il versamento della **tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri in misura forfettaria delle società di capitali**. La tassa è pari ad Euro 309,87, elevata ad Euro 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione, al 1° gennaio 2026, risulta maggiore di Euro 516.456,90. Il pagamento dev'essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico, indicando nella sezione "Erario" il codice tributo 7085 "tassa annuale vidimazione libri sociali" - anno 2026. Sono escluse dall'obbligo di versamento della tassa le società cooperative e di mutua assicurazione.

2) Certificazione unica

Scade il **16 marzo 2026** il termine per i sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati, nonché redditi per lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi, nel corso dell'anno 2025, per consegnare la certificazione unica ai soggetti interessati. Entro lo stesso termine devono essere inviare telematicamente le certificazioni uniche all'Agenzia delle Entrate relative ai redditi di lavoro dipendente, autonomo non occasionale, redditi diversi e locazioni brevi. Quest'anno, per l'invio telematico delle certificazioni relative ai redditi da lavoro autonomo abituale e provvigioni non occasionali, è stata prevista la nuova scadenza del 30.04. Infine, la scadenza per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni relative a redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, è fissata per il 02.11 (il 31.10 cade di sabato).

Si ricorda inoltre che la **soglia penale** per gli **omessi versamenti** delle ritenute a debito è pari ad euro **150.000** (D.Lgs 158/2015). Il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti di imposta (modello 770).

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Si precisa che il reato è commesso solo se a tale data il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione.

3) Ravvedimento speciale

Vi ricordiamo che entro il **15 marzo 2026** i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale possono beneficiare del ravvedimento speciale, un'opzione di sanatoria fiscale per gli anni dal 2019 al 2023. Chi intende aderire dovrà procedere, entro il termine di cui sopra, a versare quanto dovuto in un'unica soluzione o in un massimo di 10 rate mensili. La prima rata sarà dovuta entro la stessa scadenza.

Con l'occasione si informa che, dalla prossima scadenza del 25 febbraio, è in vigore una nuova soglia di riferimento per la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi agli **acquisti di beni**. Il precedente limite di euro 350.000 è stato innalzato a euro 2.000.000.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

– Studio Fiabane & Partners –